



unione dei comuni lombarda prealpi

agra - curiglia con monteviasco - dumenza - tronzano lago maggiore

21010 dumenza - va - viale delle rimembranze 9 - tel. 0332 517 239 - fax 0332 517 050
c.f. p.iva 03483320127

**STATUTO
DELL'UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA
PREALPI**

Approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale di Agra 15.01.2015 n.2

Approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale di Curiglia con Monteviasco 14.01.2015 n. 3

Approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale di Dumenza 15.01.2015 n.2

Approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale di Tronzano Lago Maggiore 14.01.2015 n.2

modificato con deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni Lombarda
PREALPI n. 12 del 11.12.2015, con deliberazione n° 6 del 10 marzo 2016, con
deliberazione n° 14 del 27 luglio 2016, con deliberazione n. 21 dell' 08 ottobre 2019

Sommario

Titolo I – Elementi costitutivi

- Articolo 1 – Principi fondamentali
- Articolo 2 – Finalità e funzioni
- Articolo 3 – Sede e stemma dell'Unione
- Articolo 4 – Durata e scioglimento dell'Unione
- Articolo 5 – Recesso

Titolo II – Ordinamento Strutturale

- Articolo 6 – Organi dell'Unione
- Articolo 7 – Assemblea
- Articolo 8 – Deliberazioni degli organi collegiali
- Articolo 9 – Competenze dell'Assemblea
- Articolo 10 – Convocazione dell'Assemblea
- Articolo 11 – Validità delle sedute e delle deliberazioni dell'Assemblea
- Articolo 12 – Funzionamento dell'Assemblea
- Articolo 13 – Richiesta di convocazione
- Articolo 14 – Iniziativa per gli atti e le deliberazioni di competenza dell'Assemblea
- Articolo 15 – Dimissione, decadenza e sostituzione dei membri dell'Assemblea
- Articolo 16 – La Giunta: composizione e competenze
- Articolo 17 – Funzionamento della Giunta
- Articolo 18 – Presidente e Giunta
- Articolo 19 – Competenze del Presidente
- Articolo 20 – Il Vice Presidente
- Articolo 21 – Dimissioni, decadenza e revoca del Presidente e della Giunta
- Articolo 22 – Incompatibilità per i componenti degli organi dell'Unione
- Articolo 23 – Divieto di incarichi e consulenze
- Articolo 24 – Permessi
- Articolo 25 – Regolamenti
- Articolo 26 – Controllo sugli atti dell'Unione
- Articolo 27 – Segretario
- Articolo 28 – Funzioni del Segretario
- Articolo 29 - Vicesegretario

Titolo III – Partecipazione

- Articolo 30 – Commissariamento degli organi di un Comune associato
- Articolo 31 – Criteri generali
- Articolo 32 – Consultazioni
- Articolo 33 – Istanze, osservazioni, proposte
- Articolo 34 – Referendum consultivo

Titolo IV – Uffici e personale

- Articolo 35 – Organizzazione degli uffici e del personale
- Articolo 36 – Personale

Articolo 37 – Stato giuridico e trattamento economico del personale

Titolo V – Ordinamento finanziario

Articolo 38 – Ordinamento

Articolo 39 – Risorse finanziarie

Articolo 40 – Rapporti finanziari con i Comuni costituenti l'Unione

Articolo 41 – Attività finanziaria

Articolo 42 – Bilancio

Articolo 43 – Rendiconto

Articolo 44 – Controllo interno

Articolo 45 – Organo di revisione economico-finanziaria

Articolo 46 – Controllo di gestione

Articolo 47 – Tesoreria

Articolo 48 – Economato

Titolo VI – Disposizioni finali e transitorie

Articolo 49 – Norme generali di rinvio

Articolo 50 – Personale

Articolo 51 – Segretario

Articolo 52 – Tesoreria

Articolo 53 – Organo di revisione economico-finanziario

Articolo 54 – Procedimenti in corso dei Comuni aderenti

Articolo 55 – Entrata in vigore

Titolo I – Elementi costitutivi

Articolo 1 – Principi fondamentali

1. Il presente Statuto disciplina, ai sensi di legge e dell'atto costitutivo, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Unione dei Comuni Lombarda Prealpi tra i Comuni di Agra, Curiglia con Monteviasco, Dumenza e Tronzano Lago Maggiore (Provincia di Varese), per brevità di seguito definita "*Unione*", costituita ai sensi dell'articolo 32 D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e s.m.i e dell'art.18 della Legge Regionale 27.06.2008 n.19 e s.m.i.
2. Il presente Statuto è approvato, unitamente allo schema dell'atto costitutivo dell'Unione, dai Consigli comunali dei Comuni costituenti, con le maggioranze richieste dalla normativa vigente in materia di modifiche statutarie dei Comuni.
3. La modifica del presente Statuto è di competenza dell'Assemblea dell'Unione: le modifiche sono approvate con la stessa procedura prevista per gli statuti comunali di cui all'art. 6, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.
4. L'Unione è costituita dall'insieme dei territori dei Comuni di Agra, Curiglia con Monteviasco, Dumenza e Tronzano Lago Maggiore ricadenti nella medesima Comunità Montana Valli del Verbano.
5. L'Unione ha autonomia finanziaria e la esercita nel rispetto della normativa vigente.
6. Possono aderire all'Unione altri Comuni i quali accettino integralmente le disposizioni contenute nel presente statuto e che trasferiscano le medesime funzioni ed i medesimi servizi già esercitati.
L'adesione deve essere in ogni caso deliberata entro il 30 giugno e produrrà effetto a partire dal primo gennaio dell'anno successivo.
7. Le norme dello Statuto sono configurate in modo da potersi applicare all'Unione eventualmente estesa ad altri Comuni oltre a quelli che la costituiscono inizialmente.
8. Nel caso di costituzione di un nuovo Comune per fusione ai sensi dell'art.15 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e s.m.i. che interessi uno o più Comuni associati nell'Unione, il Comune di nuova istituzione subentra nella rappresentanza politica/amministrativa negli organi dell'Unione, nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici ed economici, attivi e passivi, che attengono al territorio e alle popolazioni dei Comuni originari.

Articolo 2 – Finalità e funzioni

1. L'Unione, allo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati e di ottimizzare le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali, esercita in forma associata per i Comuni associati o per alcuni di essi, tutte le funzioni e tutti i servizi comunali che la legge non

riservi espressamente ai singoli Comuni o che gli stessi non esercitino già in forma associata con altri Enti.

2. L'Unione persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla Amministrazione.
3. L'Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi e nei piani dello Stato, della Regione e della Provincia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
4. I rapporti con i Comuni limitrofi, la Provincia e la Regione sono uniformati ai principi di cooperazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di competenza.

Articolo 3 – Sede e stemma dell'Unione

1. L'Unione ha sede nel Comune di Dumenza, presso il palazzo municipale. Con propria deliberazione presa a maggioranza assoluta dei membri assegnati, l'Assemblea può disporre lo spostamento della sede all'interno del territorio dei Comuni componenti.
2. Presso la sede dell'Unione è istituito l'ufficio del Presidente dell'Unione. Le riunioni dell'Assemblea dell'Unione saranno convocate dal Presidente dell'Unione, che indicherà in quale tra le sedi dei Consigli Comunali dei Comuni di Dumenza, Agra, Curiglia con Monteviasco e Tronzano Lago Maggiore, si terrà la seduta, preferibilmente a rotazione.
3. Lo stemma dell'Unione è così descritto: un rettangolo incorniciato che racchiude gli stemmi dei comuni dell'Unione disposti in due coppie e in ordine alfabetico.
Con propria deliberazione e sulla base dei criteri di cui al presente comma, l'Assemblea approva e modifica lo stemma dell'Unione.

Articolo 4 – Durata e scioglimento dell'Unione– Restituzione della documentazione analogica e digitale a seguito di scioglimento ed all'articolo va inserito il seguente comma

1. La durata dell'Unione, comunque non inferiore a dieci anni, è a tempo indeterminato.
2. Lo scioglimento dell'Unione è deliberato da ciascun Consiglio comunale dei Comuni componenti con le modalità e le maggioranze previste dalla legge per le modifiche statutarie. Solo in presenza della volontà espressa da almeno la metà del numero dei Comuni aderenti lo scioglimento diviene operativo. In caso diverso la posizione dei Comuni che non intendono proseguire nell'Unione diventa quella del recesso unilaterale normato al successivo articolo 5.
Lo scioglimento deve essere in ogni caso deliberato entro il 30 giugno e produrrà effetto a partire dal primo gennaio dell'anno successivo.

3. L'Assemblea dell'Unione, preso atto dello scioglimento della stessa, come deliberato dai Consigli comunali, provvede a nominare, con deliberazione assembleare presa a maggioranza assoluta dei membri assegnati, il nominativo del commissario liquidatore.
4. Al termine dell'attività dell'Unione, l'incaricato della liquidazione trasmette alle giunte dei Comuni componenti la deliberazione di riparto delle attività e delle passività dell'Unione tra i Comuni stessi; le giunte comunali provvedono ad approvare la citata deliberazione, iscrivendo le spese e le entrate spettanti nei relativi capitoli di bilancio, in base alla normativa vigente.
5. In caso di scioglimento, il personale dipendente in capo all'Unione transita nelle strutture burocratico – amministrative comunali secondo le modalità indicate al successivo articolo 35, commi 4 o 6.
6. Le controversie eventualmente insorte a causa del presente articolo saranno decise da una commissione composta dai Sindaci dei Comuni interessati e da un esperto di diritto amministrativo nominato dal Tribunale di Varese.
7. Al termine dell'attività dell'Unione sarà cura del Commissario liquidatore predisporre la restituzione della documentazione analogica e digitale, nonché degli archivi correnti e di deposito, prodotti nel corso dell'attività e relativi ad ogni singolo Comune, sulla base dell'organizzazione citata nell'art.34, comma 8 e come da Manuale per la gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi in applicazione del DPCM 03.12.2013.

**Articolo 5 – Recesso e restituzione documentazione analogica e digitale ed
all'articolo va inserito il seguente comma**

1. Ogni Comune ha facoltà di recedere dall'Unione, secondo le procedure richieste per le modifiche statutarie, solo dopo che siano trascorsi dieci anni dall'avvenuta costituzione. Il recesso deve essere in ogni caso deliberato entro il 30 giugno e produrrà effetto a partire dal primo gennaio dell'anno successivo.
2. Il recesso, di cui all'articolo 18, comma 4, della Legge Regionale 27.06.2008 n.19 e s.m.i., esercitato prima del termine di dieci anni produrrà effetti sanzionatori nei confronti del Comune che se ne sia avvalso.
La sanzione, di natura pecuniaria, è stabilita in una quota pari al 75% (settantacinque) dell'importo complessivo dei contributi statali e regionali annui, risultanti dall'ultimo rendiconto approvato.
3. Il recesso non deve recare nocimento all'Unione: a tal fine gli oneri pluriennali in corso sia per la parte corrente sia per la parte in conto capitale continuano ad essere sostenuti con la partecipazione del Comune recedente fino all'estinzione degli stessi.

4. In caso di recesso, parte del personale dipendente in capo all'Unione transita nella struttura burocratico – amministrativa del Comune recedente secondo le modalità indicate al successivo articolo 35, comma 5.
5. Ogni Comune ha la facoltà di recedere dall'Unione, secondo le procedure ed i tempi previsti. Sarà cura dell'Unione procedere alla restituzione della documentazione analogica e digitale, nonché degli archivi correnti e di deposito, prodotti nel corso dell'attività e relativi al Comune recedente, sulla base dell'organizzazione citata nell'art.34, comma 8 e come da Manuale per la gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi in applicazione del DPCM 03.12.2013.

Titolo II – Ordinamento Strutturale

Articolo 6 – Organi dell'Unione

1. Sono organi dell'Unione:
 - a. l'Assemblea;
 - b. la Giunta;
 - c. il Presidente.
2. Il Presidente, i membri della Giunta, i membri dell'Assemblea ed i componenti di commissioni eventualmente costituite esercitano gratuitamente le loro funzioni: agli stessi non spettano indennità, gettoni di presenza.

Articolo 7 – Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
2. L'istruttoria delle proposte di deliberazione e la predisposizione della relativa documentazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici e dei servizi; la verbalizzazione degli atti e delle sedute dell'Assemblea e della Giunta è curata dal Segretario secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento dell'Assemblea.
3. Il Segretario non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso, salvo la presenza di altro sostituto per legge, è sostituito in via temporanea dal componente dell'Assemblea o della Giunta nominato dal Presidente, di norma il più giovane di età.
4. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 8 – L'Assemblea

1. L'Assemblea è espressione dei Comuni partecipanti all'Unione e, pertanto, ne è l'organo di indirizzo e di controllo politico – amministrativo.

2. L'Assemblea è composta dai Sindaci dei Comuni partecipanti, quali membri di diritto, e da :
 - quattro membri eletti dal Consiglio comunale del Comune più popoloso scelti tra i Consiglieri comunali in carica, di cui uno in rappresentanza della o delle minoranze consiliari.
 - tre membri eletti da ciascuno dei Consigli comunali degli altri Comuni e scelti tra i Consiglieri comunali in carica, di cui uno in rappresentanza della o delle minoranze consiliari.
3. Ai sensi di quanto previsto al comma 2 dell'articolo 6 del presente Statuto, la diversa e numericamente superiore composizione dell'Assemblea rispetto a quanto indicato dall'art.18, comma 6 della Legge Regionale 27.06.2008 n.19 e s.m.i. non comporta oneri economici aggiuntivi.
4. L'elezione dei membri dell'Assemblea deve essere effettuata entro quarantacinque giorni dalla costituzione (intesa quale effettiva entrata in vigore) dell'Unione e, successivamente, entro quarantacinque giorni dalla data di insediamento di ogni Consiglio comunale
5. L'Assemblea viene integrata dai nuovi rappresentanti ogniqualvolta si proceda all'elezione del Sindaco ed al rinnovo del Consiglio comunale in uno dei Comuni associati; qualora si proceda ad elezioni amministrative in più della metà dei Comuni partecipanti, l'Assemblea viene rinnovata nella sua interezza.
6. In caso di decadenza o cessazione per qualsiasi causa di un componente dell'Assemblea, il Consiglio comunale interessato provvede alla relativa sostituzione nella prima seduta utile successiva alla comunicazione della vacanza.

Articolo 9 – Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea, nel rispetto delle norme del presente Statuto, delle deliberazioni comunali e della Convenzione tra l'Unione ed i Comuni associati che regolano il conferimento delle funzioni e dei servizi comunali all'Unione, è competente per l'adozione e per l'approvazione dei seguenti atti fondamentali:
 - a. l'elezione del Presidente e della Giunta;
 - b. la modifica dello Statuto dell'Unione con le modalità previste dalla legge;
 - c. i regolamenti;
 - d. gli statuti delle aziende speciali e delle istituzioni;
 - e. i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i bilanci e le relative variazioni, i conti consuntivi, i pareri da rendere nelle dette materie;

- f. le convenzioni con la Provincia, con Comuni non facenti parte dell'Unione, con la Comunità Montana Valli del Verbano, nonché la costituzione e la modificazione di altre forme associative;
 - g. la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione dell'Unione a società di capitale, l'affidamento di attività e servizi mediante convenzione;
 - h. l'istituzione, nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge, di tariffe per la fruizione dei servizi;
 - i. la contrazione dei mutui non previsti in atti fondamentali dell'Assemblea dell'Unione e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
 - j. le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - k. la determinazione di eventuali contributi annui che i Comuni componenti devono corrispondere all'Unione;
 - l. gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano espressamente previsti in atti fondamentali dell'Assemblea che ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;
 - m. gli atti di pianificazione e programmazione urbanistica in conformità alla vigente normativa statale e regionale, ed i pareri da rendere in materia;
 - n. l'approvazione e la modifica dello stemma dell'Unione.
2. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza dagli altri organi dell'Unione. Le deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio in via d'urgenza, possono essere assunte dalla Giunta dell'Unione e devono essere opportunamente motivate e sottoposte a ratifica dell'Assemblea nella sua prima seduta utile, a pena di decadenza e, comunque, entro 60 giorni ovvero entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.
3. L'Assemblea promuove altresì il coordinamento delle decisioni dei singoli Comuni nelle residue materie di loro competenza; a tal fine ciascuno dei Comuni associati può sottoporre all'Assemblea gli schemi di deliberazione da adottare.

Articolo 10 – Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata:
 - a. su iniziativa del Presidente;
 - b. su richiesta scritta di almeno un terzo dei membri, escludendo dal computo il Presidente;
 - c. su richiesta della Giunta.
2. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante avviso scritto del Presidente, contenente l'ordine del giorno della seduta; nell'avviso devono essere indicate anche il luogo, il giorno e l'ora della riunione.

3. Per le sedute ordinarie, l'avviso deve essere consegnato a ciascun membro almeno cinque giorni prima della data di convocazione; per le sedute straordinarie, l'avviso deve essere consegnato a ciascun membro almeno tre giorni prima della data di convocazione. Con separato regolamento per il funzionamento dell'Assemblea sono normati i termini per il deposito degli atti.
4. Nei casi d'urgenza, è sufficiente che l'avviso, con il relativo elenco degli argomenti da trattare, sia consegnato 24 ore prima della data della convocazione; in tali casi, qualora la maggioranza dei membri presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.
5. La consegna dell'avviso deve essere certificata mediante uno dei seguenti metodi: posta elettronica certificata, ricevuta fax, ricevuta di lettera raccomandata, dichiarazione del dipendente che svolge funzioni di messo notificatore. Con apposito regolamento, l'Assemblea norma nel dettaglio le modalità di consegna dell'avviso.
6. L'elenco degli oggetti da trattare è pubblicato nel sito web istituzionale accessibile al pubblico dell'Unione entro gli stessi termini di cui ai precedenti commi 3 e 4.

Articolo 11 – Validità delle sedute e delle deliberazioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno la metà dei membri assegnati. Alla seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno un'ora dopo quella andata deserta, le deliberazioni sono valide, purché intervengano almeno un terzo dei membri assegnati.
Le deliberazioni sono validamente assunte ove ottengano la maggioranza dei voti validi, escludendo dal computo le astensioni e, nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche e nulle.
Nel computo del numero dei componenti dell'Assemblea necessari per la validità delle sedute non si considera il Presidente.
Le deliberazioni per le quali sono richieste maggioranze qualificate sono espressamente previste dalla Legge o dallo Statuto e dai regolamenti.
2. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non ha potuto avere luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non ha potuto proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non quella che segue ad una seduta regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.
Nelle sedute di seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno un terzo dei membri assegnati.
L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai membri dell'Assemblea nei termini e nei modi di cui al precedente articolo 10.

Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del Presidente, dall'Assemblea. Di essi è dato formale avviso ai soli membri assenti, nei termini e modi di cui al precedente articolo 10.

Articolo 12 – Funzionamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Unione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal membro più anziano di età.
2. In fase di costituzione ed a seguito di rinnovo integrale, l'Assemblea è presieduta dal membro più anziano per età e viene convocata entro dieci giorni dalla data di ricevimento di tutte le nomine dei componenti, effettuate a norma del precedente articolo 8. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche; non sono ammesse sedute segrete, salvo in caso di disposizioni di legge che prescrivano diversamente in relazione a particolari materie.
3. Eventuali argomenti non iscritti all'ordine del giorno non possono essere discussi nella stessa seduta, né possono essere sottoposti a votazione le deliberazioni concernenti detti argomenti.
4. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria due volte l'anno, per l'approvazione del bilancio di previsione e per l'approvazione del conto consuntivo.
5. I membri dell'Assemblea sono tenuti ad astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti un interesse proprio, di parenti o affini entro il quarto grado; di detta astensione è dato atto nel verbale della seduta.
6. In caso di incompatibilità del Presidente e del Vicepresidente presiede la seduta il membro più anziano di età.
7. L'Assemblea può deliberare l'istituzione di commissioni, secondo norme e modalità contenute in apposito regolamento.

Articolo 13 – Richiesta di convocazione

1. La richiesta di convocazione dell'Assemblea deve essere rivolta al Presidente e deve contenere l'elenco degli argomenti da trattare.
2. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea entro venti giorni dalla presentazione della richiesta, con le modalità previste dai precedenti articoli 9 e 10.

Articolo 14 – Iniziativa per gli atti e le deliberazioni di competenza dell'Assemblea

1. Il potere di iniziativa per gli atti e le deliberazioni di competenza dell'Assemblea spetta al Presidente, alla Giunta ed a ciascun membro dell'Assemblea stessa.

Articolo 15 – Dimissione, decadenza e sostituzione dei membri dell'Assemblea

1. I membri dell'Assemblea decadono dalle loro funzioni con le dimissioni e con il cessare, per qualsiasi motivo, dalla carica di Sindaco e Consigliere comunale o dal mandato loro conferito dal Consiglio del Comune di appartenenza, con la perdita dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale ovvero per l'insorgere di cause di incompatibilità e di inconferibilità.
2. Nel solo caso di decadenza per cessazione dalla carica di Sindaco o di Consigliere comunale in seguito alla naturale scadenza del mandato elettorale, i Sindaci ed i Consiglieri decaduti continuano a svolgere la funzione di membro dell'Assemblea fino all'elezione dei successori secondo le modalità indicate al precedente articolo 8.
3. Le dimissioni da membro dell'Assemblea sono irrevocabili ed hanno effetto dalla data di assunzione al protocollo.
4. Sono altresì dichiarati decaduti i membri dell'Assemblea che non intervengano a tre sedute consecutive senza giustificato motivo.
Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dal D.Lgs 18.08.2000 n.267 e s.m.i.
5. La decadenza di cui al precedente comma è promossa d'ufficio od anche su istanza di un elettore dei Comuni facenti parte dell'Unione. E' pronunciata dall'Assemblea almeno dieci giorni dopo l'avvenuta notificazione della relativa proposta. Entro la data in cui è fissata la decisione sulla decadenza e nel corso della relativa seduta dell'Assemblea il membro interessato può presentare e far valere le eventuali giustificazioni.
6. Sull'istanza e sulle eventuali giustificazioni si pronuncia l'Assemblea in seduta pubblica e con voto palese. La proposta è approvata quando riporta il voto della maggioranza assoluta dei membri assegnati.
7. A cura del Presidente, la dichiarazione di decadenza viene comunicata al Comune che ha deliberato la nomina affinché il rispettivo Consiglio provveda alla sostituzione nella prima seduta utile.

Articolo 16 – La Giunta: composizione e competenze

1. La Giunta è composta dal Presidente dell'Unione, che la presiede, e da un numero massimo di Assessori, di cui uno con funzione di Vice Presidente, pari a uno per ciascun comune aderente.

2. Ai sensi di quanto previsto al comma 2 dell'articolo 6 del presente Statuto, la diversa e numericamente superiore composizione della Giunta rispetto a quanto indicato dall'art.18, comma 7 della Legge Regionale n.19/2008 non comporta oneri economici aggiuntivi.
3. La Giunta collabora con il Presidente nell'attuazione degli indirizzi generali dell'Assemblea e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.
4. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dall'Assemblea.
5. La Giunta svolge attività propositiva e d'impulso nei confronti dell'Assemblea.
6. La Giunta compie atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge o dallo statuto all'Assemblea e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo Statuto, del Presidente, del Segretario o dei funzionari.
La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
 - a. propone all'Assemblea i regolamenti;
 - b. approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai Responsabili dei servizi;
 - c. elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle deliberazioni dell'Assemblea;
 - d. assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
 - e. adotta i provvedimenti finalizzati alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
 - f. approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali di stabiliti dall'Assemblea;
 - g. determina le aliquote delle tariffe e dei tributi nei casi che non rientrano nella sfera di competenza dell'Assemblea;
 - h. dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
 - i. fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum indetti dall'Unione e ne costituisce l'ufficio per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
 - j. esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, regione e stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
 - k. approva gli accordi di contrattazione decentrata;
 - l. decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'ente;
 - m. approva il Piano Esecutivo di Gestione.

Articolo 17 – Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta si riunisce su convocazione del Presidente, ogniqualevolta si renda necessario ovvero quando il Presidente lo ritenga opportuno.
3. Le sedute sono valide se, compreso il Presidente, sono presenti almeno la metà dei componenti e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti.
4. In caso di parità tra i voti prevale il voto del Presidente o di chi ne svolge le funzioni.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

Articolo 18 – Elezione del Presidente e della Giunta

1. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea tra i Sindaci dei Comuni partecipanti all'Unione.
2. L'assemblea delibera la elezione del Presidente secondo il criterio del voto ponderato in base alla dimensione demografica dei Comuni aderenti (ossia al n° di abitanti).
3. Il Vice Presidente viene eletto dall'Assemblea tra i propri membri che risultino anche Sindaci o Assessori dei Comuni aderenti. Il Vice Presidente deve appartenere ad un Comune diverso da quello di appartenenza del Presidente.
Gli Assessori della Giunta dell'Unione vengono eletti dall'Assemblea e sono scelti tra i Sindaci e gli Assessori dei Comuni partecipanti all'Unione.
4. L'elezione del Presidente, del Vice Presidente e degli Assessori avviene con tre separate votazioni, a scrutinio segreto e con voto limitato ad una sola preferenza tra l'elettorato passivo di cui al precedente comma 1.
Le candidature alle cariche di Presidente, Vice Presidente ed Assessore possono essere presentate dai membri dell'Assemblea fino al momento dell'indizione della corrispondente votazione.
Qualora nelle votazioni si verifichi una parità di voti tra i candidati, si darà corso ad ulteriori votazioni in successive e distinte sedute e risulterà eletto il candidato che otterrà il maggior numero di voti.
5. Le successive e distinte sedute di cui al comma 2 dovranno tenersi a distanza di almeno dieci giorni dalla precedente.
6. Qualora dopo due votazioni, oltre la prima, non risulti eletto il Presidente e/o la Giunta dell'Unione, l'Assemblea si ritiene sciolta. Pertanto, ciascun Comune provvede a

nominare i propri rappresentanti entro il termine indicato all'articolo 8, calcolato a partire dalla data dell'ultima seduta della disciolta Assemblea.

7. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini sino al terzo grado del Presidente.

Articolo 19 – Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'Unione, convoca e presiede l'Assemblea e la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché all'esecuzione degli atti. In particolare dirige e coordina l'attività politica e amministrativa dell'Unione nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori.
2. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Unione.
3. Il Presidente ha competenza e poteri di indirizzo e vigilanza sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali esecutive; impartisce direttive al Segretario in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici ed i servizi.
4. Il Presidente è competente, nell'ambito della disciplina regionale e limitatamente ai servizi di competenza dell'Unione, a coordinare gli orari di servizio e di apertura al pubblico degli uffici dell'Unione con le esigenze complessive e generali degli utenti.
5. Il Presidente promuove, assume iniziative ed approva con atto formale gli accordi di programma con tutti i soggetti previsti dalla normativa vigente.
6. Il Presidente, con proprio decreto, può delegare agli Assessori per la trattazione di determinate materie; la delega è riferita esclusivamente ai compiti di indirizzo, controllo e sovrintendenza.
7. Il Presidente, con proprio decreto, può attribuire ad Assessori e membri dell'Assemblea l'incarico di svolgere attività di istruzione e studio di determinati problemi e progetti o di curare determinate questioni nell'interesse dell'Unione. Tali incarichi non costituiscono delega di competenze e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna.
Il conferimento delle deleghe agli assessori e degli incarichi ai membri dell'Assemblea, deve essere comunicato all'Assemblea e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato nel sito web istituzionale dell'ente.
8. Il Presidente, sulla base degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea, provvede con decreto alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende ed istituzioni.

Articolo 20 – Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente viene eletto dall'Assemblea secondo le modalità indicate al precedente articolo 18 ed è l'Assessore della Giunta dell'Unione che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Presidente, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

Articolo 21 – Dimissioni, decadenza e revoca del Presidente e della Giunta

1. Le dimissioni del Presidente ovvero le dimissioni presentate contemporaneamente dalla maggioranza degli Assessori comportano la decadenza dell'intera Giunta e del Presidente.
2. Il Presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, approvata dalla maggioranza assoluta dei membri dell'Assemblea assegnati, che si esprimono per appello nominale.
3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei membri dell'Assemblea assegnati, senza computare fra questi il Presidente, e può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta; deve contenere inoltre il nominativo del nuovo candidato Presidente e dei nuovi Assessori proposti. L'elezione del Presidente e della Giunta avvengono con le modalità di cui al precedente articolo 18.
4. La mozione è messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre trenta giorni dalla data della sua presentazione.
5. L'Assemblea può disporre la revoca della nomina di un Assessore e la relativa sostituzione senza che ciò comporti la decadenza dell'intera Giunta.
6. La Giunta dell'Unione viene rinnovata ogni qualvolta si proceda al rinnovo dell'Assemblea.
7. Salvo i casi di cui ai precedenti commi 1 e 2, il Presidente e gli Assessori restano in carica per il periodo corrispondente alla durata del mandato di Sindaco e della nomina ad Assessore comunale; se decaduti, il Presidente e gli Assessori continuano ad esercitare la carica per l'espletamento dell'ordinaria amministrazione sino alla elezione del nuovo Presidente o del nuovo Assessore.

Articolo 22 – Incompatibilità per i componenti degli organi dell'Unione

1. Nei casi in cui si verificano cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con la carica di componente di uno degli organi dell'Unione, si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs 18.08.2000 n.267 e s.m.i.

2. In mancanza di opzioni da parte dell'interessato l'Assemblea dichiara la decadenza dalla carica ricoperta nell'ambito dell'Unione.

Articolo 23 – Divieto di incarichi e consulenze

1. Al Presidente, agli Assessori ed ai membri dell'Assemblea è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituti dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dell'Unione.

Articolo 24 – Permessi

1. Al Presidente, agli Assessori ed ai membri dell'Assemblea per quanto attiene i permessi spettanti si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e s.m.i.

Articolo 25 – Regolamenti

1. L'Unione disciplina la propria organizzazione ed attività mediante appositi regolamenti, approvati a maggioranza semplice dell'Assemblea.
2. L'Assemblea delibera i regolamenti previsti dalle leggi e quelli necessari per l'esercizio delle funzioni.
3. Nella redazione dei regolamenti, l'Unione persegue il principio della massima uniformità delle norme con quelle contenute nei corrispondenti regolamenti comunali.
4. I regolamenti, ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione, sono ripubblicati, ai soli fini conoscitivi, nel sito web istituzionale dell'Unione per quindici giorni.
5. Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo quanto diversamente indicato negli atti di trasferimento e fatti salvi i diritti dei terzi, l'inefficacia, totale o parziale, delle normative regolamentari comunali dettate in materia che saranno sostituite dalle disposizioni regolamentari adottate dagli organi dell'Unione. L'inefficacia è subordinata alla entrata in vigore delle norme regolamentari adottate dall'Unione.

Articolo 26 – Controllo sugli atti dell'Unione

1. Gli atti dell'Unione sono soggetti a controllo secondo la normativa vigente per i Comuni.

Articolo 27 – Il Segretario

1. Il Presidente nomina Segretario dell'Unione uno dei Segretari dei Comuni aderenti.

2. L'incarico di Segretario è svolto gratuitamente senza alcuna possibilità di erogazione di ulteriori indennità o emolumenti rispetto all'incarico di Segretario comunale.
3. Il Segretario, nel rispetto delle direttive impartite dal Presidente, presta consulenza giuridica agli organi dell'Unione in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

Articolo 28 – Funzioni del Segretario

1. Il Segretario partecipa alle riunioni dell'Assemblea e della Giunta e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Presidente.
2. Il Segretario può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'Unione e, con l'autorizzazione del Presidente, a quelle esterne; su richiesta, formula pareri ed esprime valutazione di ordine tecnico – giuridico all'Assemblea, alla Giunta, al Presidente, agli Assessori e ai singoli membri dell'Assemblea.
3. Al Segretario si applicano le disposizioni dell'articolo 8 della Legge 23 marzo 1981 n.93 e s.m.i.: pertanto il Segretario roga i contratti dell'Unione nei quali l'ente è parte, autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente.
4. Al Segretario spettano le attività di coordinamento dei Responsabili di Servizio e la verifica dell'attuazione degli obiettivi dell'ente.
5. Il Segretario è autorità anticorruzione e autorità per la trasparenza dell'Unione: ai sensi dell'articolo 1, comma 110 lettere a) e b) della Legge 07.04.2014 n.56 e s.m.i., qualora conferite dai Comuni aderenti, svolge tali funzioni anche per i Comuni aderenti all'Unione.
6. Il Segretario esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento o conferitagli dal Presidente.
7. In caso di assenza o impedimento del Segretario le funzioni sono temporaneamente assunte da un Vicesegretario dell'Unione, se nominato.

Articolo 29 – Vicesegretario

1. L'Unione può avere un vicesegretario, nominato dal Presidente dell'Unione, per un tempo non eccedente la durata del suo mandato, tra i Segretari Comunali pro tempore o i funzionari apicali dei Comuni aderenti all'Unione.
2. Il vicesegretario coadiuva il Segretario dell'Unione e lo sostituisce nei casi di vacanza assenza o impedimento.
3. Al vicesegretario può essere assegnata la responsabilità di alcuni servizi dell'Unione

Articolo 30 – Commissariamento degli organi di un Comune aderente

1. In caso di commissariamento degli organi di un Comune aderente, i membri dell'Assemblea in rappresentanza dell'Ente commissariato decadono dalla carica dalla data del decreto di commissariamento dell'Ente medesimo.
2. Il Commissario assume, in seno all'Assemblea, la completa rappresentanza politico – amministrativa dell'Ente commissariato: è membro dell'Assemblea e gli sono assegnati un numero di voti pari al numero dei voti assembleari attribuiti al Comune commissariato al momento del commissariamento.
3. Qualora sia rivestita dal Sindaco e/o dagli Assessori del Comune commissariato la carica di Presidente, di Vice Presidente o di Assessore dell'Unione, il Commissario ricopre anche tali cariche e funzioni.

Titolo III – Partecipazione

Articolo 31 – Criteri generali

1. L'Unione adotta la partecipazione come metodo essenziale per il raggiungimento dei propri scopi.
2. A tal fine può promuovere, secondo le forme previste dal presente Statuto, la collaborazione dei cittadini in sede di predisposizione dei propri atti decisionali e di formazione dei propri piani ed attua iniziative volte ad illustrare alla popolazione il contenuto e le motivazioni delle proprie scelte, garantendo la pubblicità degli atti.
3. L'Unione promuove e valorizza le libere associazioni senza finalità di lucro operanti sul territorio, aventi finalità sociali nel campo dei servizi alla persona, nonché per la valorizzazione e la tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale locale, favorendo la partecipazione delle stesse alla vita pubblica locale.
4. Sono garantite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi dei cittadini, che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti dell'Unione.

Articolo 32 – Consultazioni

1. Qualora l'Unione intenda adottare atti di particolare rilevanza sociale, di pianificazione del territorio o comunque di grande interesse pubblico locale, può provvedere all'indizione di pubbliche assemblee, allo scopo di illustrare e discutere gli atti stessi e di raccogliere le proposte della popolazione in materia, delle quali, verificata la loro conformità alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente ed ai criteri di buona amministrazione, si dovrà tenere conto in sede deliberante.
2. Gli organi dell'Unione possono, qualora lo ritengano opportuno, promuovere il confronto e consultare, anche singolarmente, i Comuni componenti,

l'Amministrazione provinciale, Enti, Organizzazioni sindacali e di categoria, altre associazioni, esperti.

3. I Comuni sono invitati a partecipare alla fase di elaborazione degli indirizzi dell'Unione, segnatamente nella predisposizione di piani e di programmi.
4. Gli Enti e le organizzazioni di cui al comma 2 possono chiedere che i loro rappresentanti siano uditi dagli stessi organi dell'Unione.

Articolo 33 – Istanze, osservazioni, proposte

1. I cittadini, gli organi dei Comuni componenti l'Unione e della Provincia, le associazioni, le organizzazioni sindacali e di categoria possono presentare all'Unione istanze, osservazioni e proposte scritte, su questioni di interesse collettivo e su progetti di deliberazione dell'Unione stessa.
2. Le istanze, le osservazioni e le proposte devono essere inoltrate all'organo competente, che deve pronunciarsi in merito entro il termine di sessanta giorni.
3. I presentatori delle istanze, delle osservazioni e delle proposte, o un loro rappresentante esplicitamente delegato per iscritto, possono essere sentiti dall'organo dell'Unione, che è tenuto ad esprimersi.

Articolo 34 – Referendum consultivo

1. Al fine di conoscere l'opinione della cittadinanza su argomenti che ricadano sotto la potestà decisionale dell'Unione e che siano di particolare rilevanza, è consentito indire referendum consultivi.
2. E' consentito indire referendum abrogativi per deliberare l'abrogazione totale o parziale di norme regolamentari emanate dall'Unione o per revocare atti amministrativi a contenuto generale.
3. Il referendum è indetto su richiesta:
 - a. dell'Assemblea dell'Unione, approvata a maggioranza assoluta dei componenti assegnati;
 - b. di un numero di cittadini dei Comuni associati pari almeno al 20 per cento degli aventi diritto al voto, calcolati al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. Non possono essere sottoposti a referendum:
 - a. questioni inerenti imposte, tasse e tariffe;
 - b. qualunque atto dovuto dall'Amministrazione in forza di disposizioni vigenti emanate da altri Enti;
 - c. questioni inerenti il personale dipendente;
 - d. i diritti di minoranze etniche, religiose o diritti della persona costituzionalmente garantiti;

- e. questioni inerenti ad elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze;
 - f. bilancio preventivo e consuntivo;
 - g. piani urbanistici e Statuto.
5. Tutte le modalità attinenti allo svolgimento dei referendum sono contenute in apposito regolamento approvato a maggioranza assoluta dall'Assemblea.

Titolo IV – Uffici e personale

Articolo 35 – Organizzazione degli uffici e del personale– Organizzazione dei flussi documentali analogici e digitali ed ad esso va inserito il seguente comma

1. L'Unione può disporre di uffici propri od avvalersi di quelli dei Comuni partecipanti.
2. L'Unione disciplina con appositi atti deliberativi:
 - a. la dotazione organica del personale, qualora ritenga di dotarsi di personale proprio;
 - b. l'organizzazione degli uffici e dei servizi.
3. Il regolamento definisce in particolare criteri idonei a disciplinare le modalità di esercizio delle funzioni affidate ai dipendenti che, restando alle dipendenze dei Comuni, prestano servizio totale o parziale per l'Unione, nonché delle attività degli uffici e servizi di ciascun comune, o loro mezzi, di cui l'Unione si avvale a fini propri.
4. I criteri ai quali deve ispirarsi la logica organizzativa sono l'autonomia operativa, la funzionalità, l'economicità di gestione, secondo i principi della professionalità e della responsabilità.
5. Per una moderna e funzionale organizzazione, l'Amministrazione adotta le metodologie e le tecnologie più idonee a rendere efficiente ed efficace l'azione amministrativa, assicurando il monitoraggio permanente dell'attività amministrativa e dei servizi ai cittadini; in particolare, sono adottati metodi e tecnologie per il controllo di gestione, la contabilità analitica e l'automazione negli uffici e nei servizi.
6. Il personale dell'Unione è organizzato in base ai principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale, mobilità, professionalità.
7. L'Unione promuove la partecipazione dei dipendenti alla definizione dei metodi di lavoro, alle modalità di esercizio delle competenze assegnate, alla verifica della rispondenza degli obiettivi.
8. La gestione dei flussi documentali e degli archivi dovrà avvenire nel rispetto della finalità e delle funzioni stabilite nell'art. 2 del presente statuto e da quanto stabilito dal Manuale per la gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi in applicazione del DPCM 03.12.2013.

Articolo 36 – Personale

1. L'Unione può assumere personale proprio, previa definizione della dotazione organica, e può anche avvalersi dell'opera, totale o parziale, del personale dipendente dei Comuni che ne fanno parte.
2. L'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali conferiti all'Unione comporta l'unificazione, compatibilmente con le esigenze dei singoli Comuni, delle strutture burocratico – amministrative.
3. L'Unione si dota del Piano di attribuzione ai Comuni associati del personale dipendente proprio finalizzato alla sua riassegnazione, parziale o totale, ai Comuni associati nei casi previsti ai successivi commi 4 e 5.
In seguito alla sua approvazione, in fase di stesura del bilancio di previsione e/o contestualmente alle procedure di assunzione di nuovo personale, l'Unione procede all'aggiornamento e/o alla modifica del Piano di cui al presente comma.
4. Nel caso di scioglimento dell'Unione non conseguente alla fusione di tutti i Comuni associati, la totalità del personale dipendente dell'Unione transita nei ruoli organici dei Comuni associati secondo le previsioni del Piano di attribuzione ai Comuni associati del personale dipendente proprio di cui al precedente comma 3.
5. Nel caso di recesso unilaterale da parte di un Comune associato, parte del personale dipendente dell'Unione transita nei ruoli organici del Comune recedente secondo le previsioni del Piano di attribuzione ai Comuni associati del personale dipendente proprio di cui al precedente comma 3.
6. Qualora si addivenga alla costituzione di un nuovo Comune per fusione di tutti i Comuni associati, il personale dei singoli Comuni ed il personale dell'Unione confluisce stabilmente nella dotazione organica del nuovo Comune risultante dalla fusione stessa.

Articolo 37 – Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Al personale dell'Unione si applica il contratto e la normativa vigente per il personale degli Enti locali.
2. L'Unione informa i rappresentanti dei lavoratori democraticamente eletti in merito agli atti ed ai provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento degli uffici, rimanendo esclusa ogni forma di ingerenza su scelte di merito che esulano dai campi della contrattazione decentrata.

Titolo V – Ordinamento finanziario

Articolo 38 – Ordinamento

1. La disciplina dell'ordinamento finanziario è riservata alla legge.

2. L'Unione, nell'ambito della finanza pubblica, è titolare di autonomia finanziaria, fondata su risorse proprie e derivate.
3. L'Unione è titolare di potestà impositiva in materia di tariffe e contributi in relazione alle funzioni ed ai servizi dalla stessa gestiti, come disposto dall'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e s.m.i. e dall'art.18 comma 14 della L.R. 27.06.2008 n.19 e s.m.i.

Articolo 39 – Risorse finanziarie

1. La finanza dell'Unione è costituita da:
 - a. trasferimenti operati dai Comuni componenti;
 - b. contributi erogati dallo Stato;
 - c. contributi erogati dalla Regione;
 - d. contributi erogati dalla Provincia;
 - e. diritti, tariffe e contributi per servizi gestiti direttamente dall'Unione;
 - f. introiti derivanti da tasse, tariffe e contributi relativi ai servizi affidati per i quali la legge attribuisce la relativa potestà (soggettività attiva);
 - g. risorse per investimenti;
 - h. altre entrate;
 - i. contributi erogati dall'Unione Europea ed altri enti o organismi.

Articolo 40 – Rapporti finanziari con i Comuni costituenti l'Unione

1. Nei limiti delle deleghe conferite dai Comuni attraverso atti deliberativi o convenzionali, l'Unione introita tasse, tariffe e contributi relativi ai servizi affidati per i quali la legge attribuisce la relativa potestà (soggettività attiva).
2. Le spese annuali di gestione corrente dell'Unione, non coperte da entrate proprie sono ripartite (nel bilancio di previsione) o ripianate (nel rendiconto di gestione) dai Comuni associati in base al criterio stabilito negli atti di delega delle funzioni e dei servizi dei Comuni componenti.

Articolo 41 – Attività finanziaria

1. L'Unione si dota di un regolamento di contabilità ai sensi dell'art.152 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e s.m.i. e dal D.Lgs. 23.06.2011 n.118 e s.m.i.
2. Nel regolamento di contabilità si applicano i principi contabili stabiliti dalla legge e le modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche dell'Unione, ferme restando le disposizioni volte ad assicurare l'unitarietà e l'uniformità del sistema finanziario e contabile.

Articolo 42 – Bilancio

1. L'Unione delibera annualmente Il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al D.Lgs. 23.06.2011 n.118 e s.m.i.
2. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario, che inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono più effettuarsi accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto.
3. Al bilancio di previsione sono allegati i documenti previsti dall'articolo 11, comma 3 del D.Lgs. 23.06.2011 n.118 e s.m.i., e i documenti previsti dall'articolo 172 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e s.m.i.

Articolo 43 – Rendiconto

1. I risultati della gestione finanziaria, economico e patrimoniale sono dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale.
2. Il rendiconto è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, entro il termine fissato dalla legge.
3. Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti dall'articolo 11, comma 4, del D.Lgs. 23.06.2011 n.118 e s.m.i.

Articolo 44 – Controllo interno

1. E' facoltà dell'Assemblea richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e dei singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.
2. Su ogni proposta di deliberazione deve essere richiesto al responsabile del servizio competente il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, e al responsabile del servizio finanziario il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. Il tutto come previsto dall'articolo 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e s.m.i. e dal Regolamento sui controlli interni.
3. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza l'attestazione della relativa copertura finanziaria, rilasciata dal responsabile del servizio finanziario; in mancanza di detta attestazione, l'atto è nullo di diritto, come previsto dall'articolo 183, comma 7 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e s.m.i.

Articolo 45 – Organo di revisione economico-finanziaria

1. L'Assemblea affida la revisione economico-finanziaria ad un revisore del conto nominato attraverso il sistema dell'estrazione previsto dalla legge (articolo 16 comma 25 Decreto Legge 13.08.2011 n.138 coordinato con la Legge di conversione 14.09.2011 n.148).
2. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, impulso proposta e garanzia, con osservanza della legge, dei principi civilistici e concernenti il controllo delle società per azioni e del presente statuto.
3. Il revisore del conto deve essere in possesso dei requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, di quelli di eleggibilità per l'elezione a consigliere comunale e non deve ricadere nei casi di incompatibilità previsti dall'art. 2399, comma 1, del codice civile, dell'articolo 236 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e s.m.i. e, in generale, dalla normativa vigente.
4. Il regolamento di contabilità può prevedere ulteriori cause di incompatibilità al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza del revisore; lo stesso regolamento disciplina le modalità di revoca e decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.
5. Il revisore dura in carica tre anni, non può essere revocato se non per inadempimento dei doveri connessi alla carica e può essere riconfermato.
Può essere revocato per inadempienza ovvero allorché ricorrano gravi motivi che influiscano negativamente sull'espletamento del suo mandato ed in ogni caso allorquando ometta di presentare nei termini previsti dal regolamento di contabilità la relazione sul rendiconto.
6. Le funzioni del revisore sono quelle disciplinate dalle legge e dal regolamento di contabilità dell'Unione; in particolare il revisore esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente, attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione redigendo apposita relazione, collabora con l'Assemblea dell'Unione nella sua funzione di controllo e di indirizzo, procede alle verifiche di cassa con scadenza trimestrale.
7. Nella relazione di cui al precedente comma, possono essere espressi rilievi e proposte tendenti a conseguire migliore efficacia ed economicità della gestione.
8. Il revisore risponde della verità delle proprie attestazioni ed adempie ai propri doveri con la diligenza del mandatario e, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione, ne riferisce immediatamente all'Assemblea.

9. Il regolamento di contabilità individua forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera d'attività del revisore e quella dell'Assemblea.
10. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento di contabilità, il revisore ha diritto di accesso agli atti ed ai documenti connessi alla sfera delle sue competenze.
11. L'Assemblea, contestualmente alla nomina, fissa il compenso spettante al revisore, entro i limiti massimi stabiliti dalla legge.

Articolo 46 – Controllo di gestione

1. L'Unione applica il controllo di gestione, secondo le modalità previste dalla vigenti disposizioni di legge e dal regolamento di contabilità.
2. A tal fine l'Unione utilizza strumenti e procedure idonee a garantire il controllo dell'equilibrio economico della gestione e di principali processi di erogazione dei servizi, al fine di attuare un continuo riscontro tra obiettivi e risultati, anche in termini economici, della programmazione e della gestione.

Articolo 47 – Tesoreria

1. L'Unione è dotata di un servizio di tesoreria che comprende:
 - a. la riscossione di tutte le entrate di pertinenza dell'Unione, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
 - b. il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
 - c. il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento dei mutui e dei contributi previdenziali.
2. I rapporti dell'Unione con il tesoriere sono disciplinati dalla legge, dal regolamento di contabilità, nonché da apposita convenzione.
3. L'affidamento del servizio di Tesoreria avviene secondo le disposizioni vigenti in materia.

Articolo 48 – Economato

1. Il regolamento di contabilità prevede l'istituzione del servizio di economato, cui viene preposto un responsabile, per la gestione di cassa delle spese d'ufficio di non rilevante ammontare, come previsto dall'articolo 153, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e s.m.i.

Titolo VI – Disposizioni finali e transitorie

Articolo 49 – Norme generali di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, le norme ed i principi stabiliti nel D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e s.m.i. e nella Legge Regionale 27.06.2008 n.19, fatta salva la normativa regolamentare vigente che, in caso di antinomia, soccombe alle norme statutarie e della legislazione ordinaria in materia.

Articolo 50 – Personale

1. Fino all'adozione della dotazione organica, per consentire il normale espletamento dei compiti e delle funzioni proprie dell'Unione, si ricorre alla stipula di apposita convenzione, con uno o più Comuni aderenti, a norma dell'articolo 30 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e s.m.i., ovvero all'istituto del comando, distacco, assegnazione temporanea, collaborazioni, ecc. sussistendone gli estremi di legge.

Articolo 51 – Segretario

1. Fino alla nomina di cui al precedente articolo 27, e comunque in ogni caso di vacanza della sede di segreteria la funzione di Segretario dell'Unione è svolta dal Segretario del Comune di Dumenza .

Articolo 52 – Tesoreria

1. La Giunta propone all'Assemblea, che delibera, un affidamento temporaneo ad un istituto bancario avente i requisiti che la legge prevede per la partecipazione alla gara di appalto che l'Unione dovrà indire ai sensi di legge.
Tale Istituto bancario svolgerà il servizio di tesoreria fino all'espletamento della gara stessa.

Articolo 53 – Organo di revisione economico-finanziario

1. Fino alla nomina secondo le procedure di cui al precedente articolo 44 ed all'approvazione del regolamento di contabilità, l'organo di revisione economico – finanziario di ogni Comune provvede alla verifica ordinaria di cassa dell'Unione, con cadenza trimestrale, e la trasmette alla Giunta dell'Unione.

Articolo 54 – Procedimenti in corso dei Comuni aderenti

1. I procedimenti in corso da parte dei Comuni aderenti saranno conclusi dal Comune stesso.

Articolo 55– Entrata in vigore

1. Lo statuto, unitamente all'atto costitutivo, è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nei siti web istituzionali dei Comuni aderenti per trenta

giorni consecutivi, ed è inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio del comune associato che per ultimo lo ha approvato.